



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Premesso che:

con ricorso depositato in data 31.05.2022, [REDACTED] avanzavano proposta di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 3/2012, cui era allegata l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal professionista delegato;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi degli artt. 14 ter, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012;
- che le ricorrenti sono debtrici non fallibili, posto che il loro indebitamento deriva quasi esclusivamente da fideiussioni personali concesse a garanzia della società [REDACTED], di cui erano socie [REDACTED], pur non essendo socia, ha prestato anch'essa garanzie;
- che quindi le ricorrenti non risultano assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012 e risultano trovarsi in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. cit.;
- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, nonché dall'inventario, dalla documentazione e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato, previsti dall'art. 14 ter, comma 3, l. cit.;
- che pur non avendo attestato l'O.C.C. di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 14 ter, comma 4, l. cit., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, tali comunicazioni risultano effettuate, come risulta dalla documentazione depositata in data 16.06.2022;
- che, sulla scorta dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili, può ritenersi che la documentazione prodotta consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale delle debtrici, ex art. 14 ter, comma 5, l. cit.;
- che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 ter l. cit. ed appare ammissibile;
- che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), appare un evidente errore del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto

di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 nonies, comma 5, l. 3/2012;

P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies, l. 27.01.2012, n. 3, e succ. mod.

#### DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di:

1) [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED],

ai sensi dell'art. 14 ter e ss. l. n. 3/2012;

#### Nomina

Liquidatore la rag. Cristina Cerutti, con studio in Cuneo, l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;

#### Dispone

che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 nonies, comma 5, l. n. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;

- dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

- dato atto che, ai sensi dell'art 14 undecies l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

- dato atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 duodecies, comma 1, l. n. 3/2012;

dato atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

#### Fissa

ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. cit., il limite di quanto occorre al mantenimento della famiglia [REDACTED] in complessivi euro 2.400,00 netti mensili, ed il limite di quanto occorre al mantenimento di [REDACTED] in complessivi euro 1.200,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione per tutta la durata della procedura;

#### Dispone

che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano annotati nel Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Cuneo;

#### Ordina

la trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare

del' Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alle ricorrenti ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 16/06/2022

Il Giudice  
dr. Rodolfo Magri